

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA AREA TUTELA GEOLOGICO-IDRICO-AMBIENTALE	
Servizio geologico	geologico@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 3774183 fax + 39 040 3774410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

protocollo n. CSR/PRO/2

trasmessa unicamente via PEC

Spett.le
Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia
Via Valentinis n. 134
34074 Monfalcone (Gorizia)
Pec: fsrfvg@pec.it

Oggetto: Convenzione per attività di targhettatura delle cavità naturali regionali, formazione tecnica sul rilievo digitale ipogeo ed affiancamento al personale regionale per lo sviluppo del Catasto Speleologico Regionale. Trasmissione nella forma della corrispondenza commerciale.

Con la presente, si trasmette nella forma della corrispondenza commerciale la seguente

**CONVENZIONE
per attività di targhettatura delle cavità naturali regionali, formazione tecnica sul rilievo digitale ipogeo
ed affiancamento al personale regionale per lo sviluppo del Catasto Speleologico Regionale,
ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017**

TRA

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata "Regione"), codice fiscale 80014930327, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, rappresentata dall'ing. Fabrizio Fattor, nato a Trieste, il 4 giugno 1970, codice fiscale FTFRZ70H04L424C, in qualità di Direttore pro-tempore del Servizio geologico, competente alla stipula della Convenzione ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1614 dd. 30 agosto 2018, domiciliato per la carica in Trieste, via Sant'Anastasio n. 3, presso la sede della Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio geologico;

E

la Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito denominata "FSR"), codice fiscale 90076220327, con sede in Monfalcone (GO), via Valentinis n. 134, iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale al n. 88, rappresentata dal sig. Furio Premiani, nato a Trieste il 13 giugno 1946, codice fiscale PRMFRU46H13L424M, in qualità di Presidente pro-tempore della FSR;

Premesso che:

- il Servizio geologico, con Relazione dd. 27 settembre 2018, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15, ha evidenziato la necessità di porre in essere le attività di proseguimento della targhettatura di cavità naturali in territorio regionale, formazione sul rilievo digitale ipogeo, rivolta sia agli speleologi operanti sul territorio che al personale regionale di riferimento, nonché l'affiancamento al personale regionale per le attività legate alla progettualità di sviluppo e rinnovo della banca dati del Catasto Speleologico Regionale;

- il Servizio geologico, con la medesima Relazione, ha inoltre ritenuto indispensabile l'instaurazione di un rapporto fra l'Amministrazione Regionale ed un soggetto individuato mediante pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo di mercato, per l'esecuzione delle attività di cui sopra;
- con decreto n. 3537/AMB dd. 2 ottobre 2018, a firma del Vice Direttore Centrale della Direzione centrale ambiente ed energia, sono state prenotate le risorse destinate allo svolgimento delle attività in oggetto, nonché sono stati approvati i documenti da pubblicare relativi all'avviso esplorativo di mercato;
- il citato avviso esplorativo di mercato, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse relative allo svolgimento delle attività nello stesso dettagliate, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione dal giorno 4 ottobre 2018 al giorno 24 ottobre 2018;
- ritenuto di aver fatto ricorso al mercato con l'emanazione dell'avviso pubblico sopra citato, in quanto aperto a manifestazioni di interesse anche da parte di soggetti economici;

Preso atto che:

- ha manifestato interesse solo dalla FSR, associazione a promozione sociale appartenente al cosiddetto "Terzo settore", senza posizione IVA;

Atteso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- l'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore", prevede, fra l'altro, la facoltà per l'Amministrazione Regionale di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

Considerato che:

- l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare ai propri volontari soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- La FSR ha quali prioritari scopi sociali la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente naturale, con particolare riguardo per le aree di interesse speleologico;
- l'art. 101 comma 3 del D. lgs 117/2017 prevede che il Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
- La Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) ha previsto il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- la FSR è iscritta regolarmente al registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla sopracitata legge, al numero 88 dal 07/01/2015.

- per le finalità della presente convenzione, i prezzi richiamati nel presente documento sono congrui e coerenti con quelli desunti dalle numerose precedenti convenzioni pluriannuali, già stipulate dalla Regione per le medesime attività.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. L'oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte della FSR delle attività di targhettatura di cavità naturali sul territorio regionale, la formazione tecnico-pratica sul rilievo digitale ipogeo e l'affiancamento al personale regionale per lo sviluppo del Catasto Speleologico Regionale, nell'arco di un triennio.
2. Le attività in oggetto si articolano nelle seguenti prestazioni:
 - a) fornitura e posa di un totale di 320 targhette di tipo "A", corrispondenti ad accessi facili;
 - b) fornitura e posa di un totale di 200 targhette di tipo "B", corrispondenti ad accessi difficili;
 - c) organizzazione di tre seminari formativi teorico-pratici sul rilievo digitale ipogeo, con cadenza almeno annuale;
 - d) affiancamento tecnico-operativo al personale della Regione per la gestione e lo sviluppo del Catasto Speleologico Regionale, in ragione di almeno 16 ore mensili, pari a n. 192 ore annuali e n. 576 ore totali;
3. Le prestazioni saranno svolte secondo le specifiche tecniche e modalità esecutive definite nel capitolato tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 2 - Risorse disponibili per l'esecuzione delle attività

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili per lo svolgimento complessivo delle attività di cui all'oggetto è pari ad Euro 50.000,00 per il periodo di riferimento e non sarà suscettibile di revisione per tutta la durata del rapporto convenzionale.

Art. 3 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La convenzione si perfeziona mediante sottoscrizione delle parti, con firma autografa o digitale dell'atto originale.
2. La convenzione diviene efficace ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 21/2007, così come modificata ed integrata, dopo la comunicazione a mezzo PEC da parte di Regione ad FSR della registrazione del decreto di impegno della spesa.
3. La durata complessiva della convenzione è pari a 36 mesi, a partire dalla data di cui al precedente comma.

Art. 4 - Modalità generali di esecuzione delle attività

1. La FSR si obbliga ad eseguire le attività affidate a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico allegato alla presente.
2. La FSR si impegna al coinvolgimento di tutti i Gruppi e le Associazioni speleologiche regolarmente iscritte all'Elenco di cui all'art. 14 della L.R. 15/2016.
3. All'inizio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, le parti si impegnano a condividere un piano delle attività, contenente la programmazione di tempistiche e modalità operative delle attività di cui all'art.1, comma 2.
4. La FSR si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.
5. L'attività di targhettatura sarà eseguita in conformità all'art. 10, comma 1, della L.R. 15/2016.

Art. 5 - Suddivisione delle risorse disponibili, rimborso e rendicontazione delle spese

1. Per lo svolgimento delle attività previste in convenzione, nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, alla FSR sarà riconosciuto il rimborso delle seguenti tipologie di spesa:
 - a) su un importo omnicomprensivo di Euro 16.000,00 per le attività di cui all'art.1, comma 2, lettera a), la FSR si impegna ad applicare uno sconto pari al 30%, ovvero riconoscendo un importo massimo di Euro 11.200,00
 - b) su un importo omnicomprensivo di Euro 20.000,00 per le attività di cui all'art.1, comma 2, lettera b), la FSR si impegna ad applicare uno sconto pari al 30%, ovvero riconoscendo un importo massimo di Euro 14.000,00
 - c) costi dell'eventuale personale assunto;
 - d) compensi a terzi per prestazioni e servizi;
 - e) spese di viaggio e trasferimento per il raggiungimento delle aree e/o sedi di attività, con esclusione dei percorsi a piedi;
 - f) spese per acquisto o noleggio di materiali di consumo, attrezzature, strumentazione, anche informatica, e simili;
 - g) spese per affitto di locali, esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione;
 - h) spese per assicurazioni, legate alle attività in convenzione;
 - i) spese oggettivamente non documentabili relative all'organizzazione, gestione, pianificazione, coordinamento e segreteria, con il limite massimo del 10% delle risorse complessivamente disponibili.
2. La rendicontazione delle spese sostenute avverrà mediante la presentazione da parte della FSR di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, che dovranno comprendere l'elenco descrittivo relativo alle date, agli importi, alle voci di spesa e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, con indicazione specifica delle attività a cui si riferiscono ed eventuali ulteriori contenuti di dettaglio, concordati dalle parti.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione, alla FSR sarà corrisposto anticipatamente l'importo di Euro 10.000,00 al fine dell'avvio delle attività.
2. Il rimborso delle spese sostenute avverrà a seguito della presentazione da parte della FSR di dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, purché con un importo minimo totale di Euro 5.000,00.
3. Ogni pagamento sarà effettuato dalla Regione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle singole dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato alla FSR.
4. La FSR si impegna a comunicare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente convenzione, i dati del proprio conto corrente bancario o postale ed a comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione che in materia dovesse verificarsi. In difetto di tale comunicazione, la FSR non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

Art. 7 - Flessibilità nell'esecuzione delle attività

1. La Regione, nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, si riserva la facoltà di chiedere modifiche quantitative nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, in compensazione nell'ambito delle singole prestazioni.
2. Nei casi di cui al punto precedente, la FSR è tenuta ad adeguarsi alle modifiche richieste dalla Regione secondo le stesse modalità esecutive già definite nel capitolato tecnico allegato alla presente convenzione.

3. La FSR, nel rispetto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, può altresì proporre modifiche migliorative, sia qualitative che quantitative, nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, qualora ciò risulti più favorevole alla Regione per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.
4. Le modifiche in argomento sono proposte ed accettate o rigettate dalle parti in forma scritta.

Art. 8 - Referenti

1. Il referente della Regione per quanto concerne la presente convenzione è individuato nel Direttore pro tempore del Servizio Geologico, ing. Fabrizio Fattor.
2. Il referente della FSR per quanto concerne la presente convenzione è individuato nel sig. Furio Premiani, presidente pro tempore della FSR.

Art. 9 - Verifica e controlli da parte della Regione

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, a verifiche e controlli sulla piena e corretta esecuzione di quanto stabilito nella presente convenzione.
2. Per le attività previste dalla presente convenzione la Regione si impegna ad un accertamento dell'efficienza del servizio, in particolare per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) è previsto un controllo a campione di almeno il 5% delle targhette posizionate.
3. La FSR, nei casi di cui al punto precedente, si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo, salvo che ciò non comporti oneri ulteriori, nel qual caso, occorrendo uno specifico patto aggiuntivo, la FSR è tenuta ad adeguarsi alle indicazioni che in merito saranno fornite dalla Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Art. 10 - Oneri previdenziali

1. La FSR si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali lavoratori dipendenti.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FSR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.
2. La FSR si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 12 - Assicurazione

1. La FSR assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della Regione o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'associazione stessa o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione della prestazione. La Regione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. È escluso in via assoluta ogni compenso all'associazione per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

2. La FSR, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a stipulare una polizza assicurativa con una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" per la responsabilità civile verso terzi (RCT) che includa le prestazioni oggetto della presente convenzione ed avente un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 con copertura del rischio sino alla data di scadenza della convenzione stessa, eventualmente anche con polizza di durata annuale eventualmente rinnovabile.
3. La polizza di responsabilità civile dovrà prevedere, inoltre, una garanzia nei confronti dei dipendenti e/o altri incaricati allo svolgimento delle prestazioni.
4. La polizza valida ed efficace dovrà essere presentata alla Regione entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione
5. La mancata presentazione della polizza esonera la Regione dal pagamento delle spese.

Art. 13 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in sede di esecuzione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 14 - Codice di comportamento dei dipendenti

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39, pubblicato nel BUR del 11 marzo 2015, quale parte integrante della convenzione, sebbene non allegato.
2. La FSR, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. La violazione da parte della FSR degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia può determinare la risoluzione della presente convenzione in ragione della gravità della violazione.

Art. 15 - Risoluzione della convenzione

1. La Regione potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione in qualsiasi momento, qualora si verificino le condizioni di inadempienza di seguito definite.
2. La convenzione sarà risolta in caso di inadempienze della FSR quando, decorsi 15 (quindici) giorni dalla formale contestazione di inadempienza o addebito inviata dalla Regione, non avrà provveduto ad assolvere agli obblighi assunti.
3. In particolare, la Regione avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:
 - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
 - inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
 - frode;
 - accertata e documentata insufficienza quantitativa e/o qualitativa della prestazione;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'attività, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
4. Tutte le eventuali contestazioni saranno comunicate per iscritto e/o mediante PEC.
5. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo la Regione potrà rivalersi su eventuali crediti della FSR.
6. La FSR può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire l'attività, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

7. La Regione si riserva comunque, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti l'attività affidata, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne la FSR delle spese sostenute e del mancato guadagno. In caso di recesso la Regione si impegna a darne comunicazione la FSR con preavviso di almeno 15 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Art. 16 - Comunicazioni

1. Ai fini della presente convenzione sono efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate alla Regione ai seguenti recapiti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio geologico – Via Sant'Anastasio 3, 34132 Trieste; PEC: ambiente@certregione.fvg.it.
2. Ogni comunicazione dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "CSR - Servizio di targhettatura, formazione e affiancamento".

Art. 17 - Proprietà dei dati e delle targhette

1. I dati acquisiti e le targhette apposte nell'ambito della presente convenzione resteranno di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La FSR deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto della convenzione, l'impegno a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto della convenzione, la proprietà di cui al comma 1 su tutti i dati, le targhette, le informazioni e i documenti di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle attività ed a non comunicarli a terzi né ad utilizzarli, a profitto proprio o di terzi.
3. La FSR assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. La Regione, ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, informa la FSR che il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste, telefono +39 040 3773710, mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) è il Direttore centrale per particolari funzioni, giusta deliberazione Giunta n. 1383 dd. 25 luglio 2018, Piazza dell'Unità d'Italia, 1 - 34121 Trieste, telefono +39 040 3773707, mail: direzionegenerale@regione.fvg.it, PEC: privacy@certregione.fvg.it.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso con l'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento *in house* delle attività relative allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia" è la Società Insiel S.p.A., Sede legale via San Francesco d'Assisi, 43 - 34133 Trieste, telefono +39 040 3737 111, mail: info@insiel.it, PEC: protocollo@pec.insiel.it.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott. ing. Fabrizio Fattor

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005